



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro ex dipendente Merico L. - Resistenza - Mandato difesa al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 8 (otto) del mese di marzo in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto il ricorso al Magistrato del Lavoro proposto dall'ex dipendente Merico Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fornaro e Rossella Spinosa, inteso ad ottenere la reintegrazione in servizio dal 1° giugno 1997 previa annullamento della procedura di prepensionamento ex L. 11/1996, con ogni conseguenza di legge;
- preso atto che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 23 marzo 1999;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio dieci giorni prima dell'udienza e cioè prima che possa aver luogo la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio nel ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dall'ex dipendente Merico Luciano per la causale di cui in narrativa;

- di affidare il mandato difensivo al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

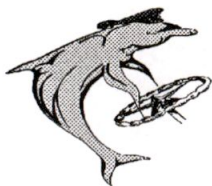


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 8 MAR. 1999

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 09/marzo/1999

Prot. n° : Dir/ 485/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Lucibello 9.3.99

Compiegata alla presente si trasmette, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 8 marzo 1999 contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 47.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

19 FEB. 1999

Dirigente Amministrativo ☐Area Informatica ☐Area Legale ☒Area Personale ☒Area Movimento ☐Area Tecnica ☐Ufficio Ragioneria ☐Ufficio Prod. del Traffico ☐Ufficio Segreteria ☐Ufficio Contratti ☐☐

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA LAVORO

Ricorso

III. mp Sig. Pretore, Giudice del Lavoro

MERICO LUCIANO, nato il 01.01.1950, C.F.: MRC LCN 50A01 G751H,

elettivamente domiciliato in Taranto, alla via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa Rossella Spinosa, giusta mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che il ricorrente, matr. 161713, veniva assunto presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto il 24.08.1972, con la qualifica specifica di "autista di linea";
- che in data 26.10.1995 veniva dichiarato, in base a visita medica ordinaria di controllo, inidoneo temporaneo alla qualifica di agente di movimento;
- che in data 18.12.1995 veniva dichiarato inidoneo, questa volta per periodo definitivo, alla qualifica di "conducente di linea" (v. atti allegati);
- che, già dal 13.11.1995 l'Azienda provvedeva ad attribuirgli le c.d. mansioni promiscue, tra le quali si inquadravano le mansioni di verificatore, capolinea, esattore e conducente di deposito;
- che in data 31.05.1997 veniva posto in prepensionamento sulla base della normativa prevista dalla L. 11/1996, dopo aver depositato una istanza in conformità al D.L. 205/95;
- che in data 09.05.1997 faceva espressa rinuncia alla predetta istanza.

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
via E. D'Amore, 41 - Tel. 378408
74100 TARANTO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado, nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora a sottoscrivere atti di precetto) e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, rinunziare ed accettare avverse rinunzie, farsi sostituire, chiamare in causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale, nulla escluso e con promessa di rato.

Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41
Taranto, li

E' firma autografa

Rossella Spinosa

depositata in Cancelleria
19 FEB. 1999

CANCELLIERE

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è il programma di prepensionamento in questione, il quale veniva regolamentato sulla base dell'art. 4, co. 2 del D.L. 501/95; in esso veniva espressamente previsto che, al fine di riorganizzare e risanare il settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore, avrebbero dovuto predisporre programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia per il triennio 1995-97, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Le domande di prepensionamento erano sì da considerare irrevocabili, ma da presentarsi alle aziende solo da parte dei lavoratori "...in possesso dei requisiti di cui al co. 1", ovvero sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31/12/1994 nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. In data 28/06/1995, data dell'istanza, il ricorrente dichiarava di essere in possesso alla data del 31/12/1994 di n. 28 anni di anzianità contributiva al Fondo Speciale degli Autoferrotranvieri, ivi compresi n. 5,8 anni di periodi da riscattare: a tale istanza il ricorrente, seguendo in tal senso la prassi generalizzata e non espressamente contestata dall'azienda, non allegava contestualmente alcuna documentazione (solo successivamente lo stesso Merico si renderà conto autonomamente, e non a mezzo dell'azienda come doveroso, della irregolarità presente nel modello 01M relativo al 1989, che ci si riserva di allegare in corso di causa, in cui venivano indicate 45 settimane anziché 52, andando così ad inficiare il calcolo relativo ai propri anni di contribuzione al 31.12.1994) . Ora, la predetta istanza veniva predisposta dall'AMAT, già ab origine, in totale difformità rispetto ai

canoni prefissati all'interno della Circolare Unitaria n. 33, datata Roma 09.06.1995, nella quale i Sindacati FILT - CGIL, FIT - CISL, UILTRASPORTI, settore autoferrottranvieri - internavigatori, chiaramente ed espressamente comunicavano alle Aziende tutte, esercenti il pubblico servizio di trasporto, la necessità inderogabile della preventiva distribuzione di un'apposita scheda, mediante la quale gli interessati al pensionamento anticipato avrebbero potuto comunicare i dati concernenti la propria posizione assicurativa maturata, con riferimento anche alle eventuali domande di riscatto o di ricongiunzione già presentate. Le sedi, ricevute le schede, avrebbero dovuto verificare la rispondenza dei dati indicati dall'assicurato con quelli risultanti dall'archivio delle posizioni assicurative, esaminando e definendo immediatamente le domande di riscatto e ricongiunzione non ancora definite, relative a soggetti che avessero presentato la scheda. Derogando integralmente alla Circolare Unitaria su menzionata, l'azienda non predisponendo la distribuzione delle schede predette, bensì quella di moduli recanti la formula "ISTANZA IRREVOCABILE", ove apparentemente si lasciava alla diligenza del lavoratore l'individuazione dei documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti, che però all'atto pratico non venivano prodotti poichè non richiesti inderogabilmente dall'azienda medesima. Così, sulla base semplicemente di quanto (anche arbitrariamente) dichiarato dai lavoratori si redigeva il piano di prepensionamento anticipato per il triennio 1995-97, senza alcun controllo effettivo da parte della azienda presso gli uffici competenti. La stessa FEDERTRASPORTI, d'altro canto, proprio per

evitare discrasie in merito all'applicazione della normativa in questione, chiariva nella Circ. n. 86 del 08.06.1995 (v. allegati), indirizzata ai Presidenti ed ai Direttori delle Aziende e degli Enti associati, che il diritto all'accesso al pensionamento anticipato maturava con il possesso dei 28 anni di anzianità contributiva al Fondo Speciale (v. allegato 9), cioè l'estratto contributivo Inps, ove dal calcolo, realizzato dall'addetto sig. Oliva dell'Inps, emerge la sussistenza di soli 27 anni, 6 mesi e 3 giorni, alla data del 31.12.1994, nei quali potevano essere ricomprese anche le ricongiunzioni e i riscatti le cui domande erano state effettuate prima del 31.12.1994, anche se non ancora perfezionate. Immediatamente dopo si specificava, però, che "...la domanda non implica, di per sé, l'accoglimento. Occorrerà verificare la veridicità del periodo di contribuzione vantato e comunque, nell'ambito della graduatoria aziendale, andrà via un numero di dipendenti corrispondente alle risorse disponibili."; inoltre ivi si affermava che **la pensione anticipata a carico del fondo sarebbe stata concessa, in presenza di ricongiunzioni, dopo il perfezionamento della domanda di ricongiunzione, cioè dopo il pagamento, non ancora oggi avvenuto per il ricorrente.** E' ancora da sottolineare che veniva espressamente previsto che la eventuale rinuncia alla ricongiunzione avrebbe potuto comportare la perdita del diritto alla pensione anticipata, per carenza dei requisiti.

Pur, comunque, prescindendo ipoteticamente dall'inosservanza da parte dell'Azienda di quel comportamento minimo diligenziale necessario per un corretto e regolare espletamento della procedura di prepensionamento, nel caso del ricorrente veniva a rilevare un'ulteriore situazione di irregolarità

procedurale, che violava però un diritto fondamentale dello stesso ricorrente in merito alla possibilità di gestire le scelte afferenti la propria attività lavorativa. Occorre, infatti, porre in evidenza che, come su accennato, il ricorrente medesimo veniva dichiarato inidoneo alle mansioni di conducente di linea, prima solo temporaneamente con visita medica del 26.10.1995 e, poi, in modo definitivo, in data 18.12.1995. Causa determinante il suo status di inidoneo risultava l'individuazione di un'ernia discale, accertata dalle strutture mediche competenti *solo sulla base della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente*, richiesta ad integrazione dell'anamnesi realizzata dagli stessi medici addetti al controllo dei lavoratori. In nessun'altra maniera avrebbe potuto essere, infatti, accertato tale status, stante il tipo di controlli che ordinariamente vengono espletati per l'Azienda.

A conferma di quanto predetto, la visita medica dell'Aprile 1997, effettuata presso la Cittadella della Carità per conto dell'AMAT (v. allegati), posta in essere secondo i criteri normalmente ed ordinariamente utilizzati, riportava il ricorrente da uno status di "inidoneo definitivo" ad uno status di totale "normalità", come rinvenibile dalla documentazione allegata.

Qualora si fosse, comunque, dovuta considerare valida la definizione di inidoneo per lo stesso Merico, egli andava a rientrare per l'azienda nelle c.d. *eccedenze strutturali*; poichè, infatti, la qualifica originaria del ricorrente era quella di conducente di linea e poichè in tale qualifica non appariva più inquadrabile per la predetta dichiarazione di inidoneità definitiva, la qualifica che gli rimaneva attribuita appariva quella di "distributore di magazzino", come riscontrabile in virtù della documentazione allegata.

La nota prodotta dal Direttore Generale dell'azienda in data 06.12.1996, indirizzata all'agente Luciano Merico nella sua qualità di dipendente inidoneo, specificava che, dopo l'imminente approvazione della nuova pianta organica, i posti in organico vacanti di 8^a e 9^a livello, utili per la riqualificazione del personale divenuto inidoneo definitivo alle mansioni della qualifica di provenienza, sarebbero risultati insufficienti già rispetto al numero degli attuali agenti inidonei. Proseguiva poi: "Conseguentemente, tenuto conto che, dopo l'emanazione del D. Lgs. 414/96, è ancora in vigore l'art. 12 lett. a) della L. 830/61, questa azienda cercherà di procedere al prepensionamento di almeno 8 unità o comunque di quelli che risultassero in soprannumero": nella priorità della selezione vi rientrava chiaramente il ricorrente Merico, inidoneo sì e, *casualmente* rappresentante sindacale a livello aziendale di una delle strutture sindacali emergenti (e cioè la Confsal), che creava al contempo all'azienda innumerevoli problemi (proprio a quel periodo risale, infatti, la vittoria giudiziale della Confsal avverso l'AMAT, per condotta antisindacale perpetrata dall'azienda nei confronti del sindacato autonomo in questione, come in allegato).

Al di là delle valutazioni su esposte, la condizione di Merico di dipendente inidoneo permetteva di individuare la sussistenza di un'ulteriore negligenza da parte dell'azienda nell'iter procedurale del prepensionamento in oggetto, che, chiaramente, andava in danno del ricorrente. L'inidoneità che aveva indotto all'inserimento del Merico tra le eccedenze strutturali comportava l'obbligo precipuo per l'azienda di predisporre un differente modulo di domanda per il prepensionamento diretto a quei lavoratori, appunto

dichiarati esuberi strutturali, con la previsione di un diverso termine di scadenza, ovvero 15 settembre 1995, anzichè 29 giugno 1995, come espressamente previsto dall'art. 4, co. 3 del D.L. 501/95.

L'ordine di servizio 17/95, indicato dall'azienda come esplicativo della procedura che si intendeva seguire, ed addotto dalla stessa come prova della conoscibilità della situazione da parte del sig. Merico (come anche sostenuto proprio dall'AMAT in sede di tentativo di conciliazione presso l'UPLMO) appariva così formulato in relazione al D.L. 501/95, senza però poi tenere in minima considerazione il decreto citato, data la mancata osservanza dello stesso in merito alla parte afferente le eccedenze strutturali aziendali.

Appare ora ancora più chiaro che un'azienda incapace di leggere attentamente e concretamente la normativa legislativa in senso proprio ed avvezza ad un rapporto apertamente conflittuale con le rappresentanze sindacali, non abbia palesato il minimo interesse all'osservanza delle direttive sindacali espresse sia nelle circolari citate dei sindacati dei lavoratori nè di quelle enucleate dalla stessa forza sindacale datoriale, quale la Federtrasporti. In nessuna considerazione è stata tenuta la possibilità di istituire apposite task - force per esaminare e definire immediatamente le domande di riscatto e di ricongiunzione relative ai soggetti che avessero presentato la scheda (mai distribuita), come invece veniva indicato nella Circolare n. 33.

Il comportamento dell'azienda appare, a questo punto, chiaramente omissivo, stante:

a) la mancata osservanza della normativa legislativa (art. 4, co. 3 D.L.

501/95) afferente la predisposizione di una diversa disciplina ed una
difforme formulazione delle domande per il prepensionamento degli
inidonei, rientranti nelle eccedenze strutturali, rispetto ai normali volontari,
indicando così un termine da procrastinarsi al 15 settembre 1995;

b) l'aver disatteso in modo integrale alle disposizioni sindacali, non solo di
FIT - CISL, FIT - CGIL e UILTRASPORTI, ma anche quelle della stessa
FEDERTRASPORTI, dirette appositamente alle aziende, contrapponendosi
con la mancata distribuzione delle apposite schede preliminari ed in ciò
violando non solo l'obbligo di collaborazione sindacale, espresso nel dovere
di informazione e consultazione in merito alle procedure da adottare e
seguire per la materia dei prepensionamenti, ma altresì in violazione di un
divieto espresso a carico di ogni datore, ex art. 2113 c.c., di predisporre
rinunzie aventi ad oggetto diritti fondamentali del lavoratore dipendente,
inducendolo, come nel caso di specie, a causa del proprio comportamento
normativamente omissivo, ad una rinuncia al proprio diritto fondamentale al
lavoro. A nulla è valsa, in tal senso, la rinuncia del lavoratore all'istanza
ingannevole, nè tantomeno il tentativo di conciliazione presso l'UPLMO
esperito su istanza dello stesso Merico in data 05.11.1997, al contrario di
quanto invece avvenuto per altri casi in cui si è provveduto alla riassunzione
del dipendente, come si avrà modo di constatare in corso di causa.

Allo stato dei fatti il ricorrente proprio a causa della situazione su esposta si
trova a vivere una condizione di forte disagio economico, derivante dalla
esiguità della pensione riconosciutagli e dal carico familiare, dovendo egli
provvedere a due figli, entrambi ancora nel ciclo di studi, nonchè alla

propria moglie, inoccupata.

Tutto ciò premesso, il sig. Luciano Merico, così come sopra rappresentato e difeso, con il presente atto

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, di Taranto, competente per materia e per territorio, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- dichiarare nulla ed inefficace la procedura seguita ai fini del prepensionamento del ricorrente, per i motivi di cui in narrativa e, consequenzialmente, disporre per la reintegrazione dello stesso all'interno dell'organico aziendale, con effetto retroattivo dal 01.06.1997, con tutte le connesse conseguenze di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ordinarsi all'AMAT di Taranto l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa l'iter procedurale seguito ai fini del prepensionamento del Merico, nonché, qualora dovesse ritenersi opportuno nel corso del giudizio disporre libero interrogatorio del legale rappresentante dell'AMAT e del responsabile dell'ufficio della stessa azienda preposto ai prepensionamenti. Inoltre chiede di sentire, quale informatore sui fatti esposti, il sig. Oliva dell'Inps di Taranto.

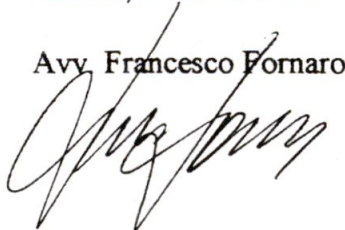
Si allegano e depositano i seguenti documenti:

- 1) Ordine di servizio n. 17/95 e copia dell'istanza di prepensionamento; 2) Copia Circolare n. 86 della Federtrasporti; 3) Copia Circolare Unitaria n. 33 Filt - Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, settore autoferrotranvieri - internavigatori;

4) Copia estratto del Foglio matricolare dell'agente Luciano Merico, con allegato quadro della retribuzione base per il calcolo della pensione; 5) Certificato stato di famiglia di Luciano Merico; 6) Nota sindacale del 02.12.1996; 7) Copia racc. A/R dell'AMAT del 22.05.1997; 8) Copia racc. A/R dell'AMAT del 21.05.1997; 9) Copia estratto contributivo Inps relativo a Luciano Merico; 10) Copia della sentenza del Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, Francesco Martemucci, relativo all'art. 28 esposito avverso l'AMAT dal sindacato Confsal; 11) Copia nota dell'azienda AMAT diretta a Luciano Merico in qualità di inidoneo definitivo, con allegata graduatoria inidonei; 12) Copia lettera dell'Unità Sanitaria Territoriale di Bari del 14.05.1996, attestante l'inidoneità alla mansione di conducente di linea; 13) Copia certificato d'idoneità fisica del 02.01.1996; 14) Copia lettera dell'agente Luciano Merico del 14.05.1996; 15) Copia lettera dell'agente Luciano Merico del 04.04.1996; 16) Nota dell'azienda AMAT del 02.04.1996; 17) Lettera dell'agente Merico del 06.11.1995 e corrispondente nota in risposta dell'azienda AMAT del 08.11.1995; 18) Copia del verbale di mancata conciliazione presso l'UPLMO; 19) Copia certificato di idoneità fisica rilasciato dalla Cittadella della Carità.

Taranto, li 18.06.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



letto il ricorso;

Il Pretore

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 23-3-1998
ore 3 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 6-7-98

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 9 OTT. 1988



IL CANCELLIERE

L'AMAT, NUOVA FIGURA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, IN TARANTO

CESARE BAMPINI

657

a mani dell'impiegato Simone Difalco,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

19/2/1989

VITO FANTAUZZANO
ASSISTENTE P.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISLOCALI DI TARANTO